

Appendice 8

Convenzione collettiva di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione del 1° gennaio 2014

Berna, Zurigo, Novembre 2013

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)

Il presidente	Il direttore
Peter Schilliger	Hans-Peter Kaufmann
Sindacato Unia	
Il co-presidente	Un membro del comitato direttore
Renzo Ambrosetti	Aldo Ferrari
Sindacato Syna	
Il presidente	Il responsabile del ramo
Kurt Regotz	Nicola Tamburrino

Accordo valido dal 1° gennaio 2014

Le parti contraenti, conformemente alle disposizioni della CCL, stabiliscono quanto segue:

1. Art. 25 Durata del lavoro

In base all'art. 25.2 CCL, le parti contraenti fissano per il 2014 la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, però senza sabati e domeniche) a 2088 ore.

2. Art. 41 Adeguamenti salariali

In base all'art. 41.1 CCL, i salari 2014 dei lavoratori sottoposti alla CCL saranno aumentati in modo generale di CHF 50.- al mese. Hanno diritto a questo adeguamento generale del salario i lavoratori già assunti con contratto fisso presso l'azienda prima del 1° luglio 2013. Gli aumenti salariali dovuti agli adeguamenti dei salari minimi dal 2014, nonché quelli accordati dal 1° gennaio 2013, possono essere conteggiati con questo adeguamento salariale generale. L'indice nazionale dei prezzi al consumo è ritenuto compensato fino a 98.9 punti (agosto 2013).

3. Art. 39 Salari minimi

Conformemente all'art. 37.2 CCL, il calcolo del salario a ore avviene sulla base di un divisore di 173.3 del salario mensile.

Montatore 1

Dipendenti in possesso di un attestato di capacità svizzero (AFC) o di un attestato estero equivalente, in grado di lavorare in modo autonomo.

Categoria	al mese	all'ora
il 1° anno dopo l'apprendistato	4'000.00	23.08
il 3° anno dopo l'apprendistato	4'300.00	24.81
il 5° anno dopo l'apprendistato	4'700.00	27.12

Montatore 2a) | (NUOVO)

Dipendenti con attestato federale di capacità per un'attività artigianale in un ramo della lavorazione del metallo.

Categoria	al mese	all'ora
il 1° anno dopo l'apprendistato	3'800.00	21.93
il 2° anno dopo l'apprendistato	3'900.00	22.50
il 3° anno dopo l'apprendistato	4'050.00	23.37
il 4° anno dopo l'apprendistato	4'300.00	24.81

Montatore 2b) | (vecchio 2a)

Dipendenti con certificato federale di formazione pratica (CFP) nel ramo della tecnica della costruzione.

Categoria	al mese	all'ora
il 1° anno dopo l'apprendistato	3'650.00	21.06
il 2° anno dopo l'apprendistato	3'800.00	21.93
il 3° anno dopo l'apprendistato	3'950.00	22.79
il 4° anno dopo l'apprendistato	4'150.00	23.95

Montatore 2c) | (vecchio 2b)

Dipendenti semi-qualificati, non autonomi, senza attestato di capacità, che sono in grado di eseguire lavori semplici dietro istruzione e hanno compiuto i 20 anni d'età.

Categoria	al mese	all'ora
il 1° anno dopo l'apprendistato	3'550.00	20.48
il 2° anno dopo l'apprendistato	3'650.00	21.06
il 3° anno dopo l'apprendistato	3'750.00	21.64
il 4° anno dopo l'apprendistato	3'900.00	22.50

Se i salari minimi sopra indicati non possono essere pagati poiché sussiste una situazione particolare e per motivi legati alla persona del lavoratore, bisogna sottoporre alla CPN, rispettivamente alla CP, una richiesta motivata per il pagamento di un salario inferiore al salario minimo, ai sensi dell'art. 10.2 lit. l) CCL, rispettivamente art. 11.4 lit. h) CCL. La CPN deciderà in merito tenendo conto degli aspetti della promozione dell'integrazione e della tolleranza sociale. Il formulario per la domanda può essere richiesto alla segreteria della CPN oppure scaricato dal sito della CPN.

4. Art. 44 Rimborso spese per lavoro fuori sede

Ai sensi dell'art 44.1 e 2 CCL sussiste un diritto ad un'indennità per le spese derivanti dal lavoro fuori sede, se il luogo di lavoro esterno si trova

- al di fuori di un raggio di 10 km di distanza, oppure
- al di fuori di un perimetro delimitato con un raggio di circa 10 km

dalla sede dell'azienda / luogo di assunzione..

In base all'art. 44.3 CCL, l'indennità per il pranzo ammonta a CHF 15.- al giorno.

5. Art. 45 Rimborso spese per l'uso di un veicolo privato

In base all'art. 45.2 CCL, l'indennità per l'uso dell'auto privata ammonta a CHF 0.60/km.